

Statuto del Centro Nazionale Vocazioni

Il presente Statuto, che sostituisce il precedente, approvato « ad experimentum e ad triennium », il 6 febbraio 1975, è stato esaminato dal Consiglio Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 1979.

La Presidenza, cui era stato demandato il compito della revisione secondo le osservazioni presentate dai membri del Consiglio, lo ha approvato nella riunione del 29 giugno 1979.

Prologo

L'universale vocazione alla santità, proclamata con tanta forza dal Concilio Vaticano II, ha fatto crescere nel popolo di Dio la coscienza che tutta la vita cristiana è segnata da una grazia vocazionale, la quale, sotto l'azione dello Spirito Santo, offre a ciascuno il suo posto e il suo compito nella Chiesa del Signore, promuovendo e caratterizzando ad un tempo la santificazione personale e il ministero ecclesiale di ogni credente.

La varietà inesauribile delle vocazioni esprime ed arricchisce l'unità delle stesse in Cristo, nel quale tutte si armonizzano e si integrano reciprocamente. Il modo singolare di intendere e di vivere questo riferimento a Cristo sta all'origine delle vocazioni dette di speciale consacrazione e del fatto che la Chiesa per queste vocazioni è particolarmente sollecita anche con specifiche iniziative come ad esempio i vari Centri Nazionali per le Vocazioni.

Costituzione

1. - In Italia il C.N.V. è costituito d'intesa tra la C.E.I. e la C.I.S.M., l'U.S.M.I., la C.I.I.S., la C.I.M.I. e ha sede in Roma.

Finalità

2. - Ispirandosi a quanto detto nel prologo del presente Statuto e con la conseguente universale sensibilità ecclesiale, il C.N.V. è specifico strumento di servizio per l'animazione della pastorale delle vocazioni di speciale consacrazione: al sacerdozio, al diaconato, alla vita religiosa, agli istituti secolari e alla vita missionaria.

Compiti

3. - Il C.N.V. ha compiti di studio, coordinamento e promozione.

a) Studia e diffonde la conoscenza dei documenti della Santa Sede e della C.E.I. relativi all'animazione vocazionale della pastorale e alle vocazioni di speciale consacrazione.

b) Si offre come luogo di coordinamento degli organismi vocazionali esistenti nelle regioni pastorali, nelle congregazioni religiose e negli istituti secolari e missionari, e delle rispettive attività.

c) Promuove adeguatamente, o concorre a promuovere in accordo con i responsabili ai vari livelli, iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale.

Struttura

4. - Il C.N.V. ha un Direttore, un Ufficio e un Consiglio, che durano in carica ordinariamente un triennio.

a) Il Direttore:

— è nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I. normalmente tra una rosa di nomi presentata dal Consiglio del C.N.V.;

— è responsabile e rappresentante del C.N.V.;

— dirige l'Ufficio e presiede il Consiglio.

b) L'Ufficio:

— è composto dagli incaricati della C.E.I. (un sacerdote e un diacono), della C.I.S.M. (un religioso), dell'U.S.M.I. (una religiosa), della C.I.I.S. (un consacrato) e della C.I.M.I. (un missionario);

— e coadiuva il Direttore nel lavoro di studio, coordinamento, promozione, e nell'esecuzione dei programmi concordati nel Consiglio.

c) Il Consiglio:

— è composto dai membri dell'Ufficio; dagli incaricati dei Centri vocazionali regionali (uno per regione, nominato dalla Conferenza Episcopale); dagli incaricati degli organismi vocazionali specifici operanti in Italia; e da cinque laici designati dalla Consulta Generale dell'Apostolato dei Laici;

— elegge la rosa dei candidati alla direzione del C.N.V. da presentare al Consiglio Permanente della C.E.I.;

— decide i programmi annuali, ordinari e straordinari;

— approva i bilanci preventivi e consuntivi e quanto attiene all'amministrazione;

— è convocato normalmente dal Direttore 3 volte all'anno; straordinariamente dal Direttore per motivi urgenti o su richiesta di un terzo dei membri.

Rapporti

5. - Il C.N.V.:

a) fa riferimento alla Presidenza della C.E.I. per la nomina del Direttore, l'approvazione dei programmi, e la revisione dei bilanci;

b) si mantiene in contatto con la Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, alla quale sottopone previamente atti e programmi della sua attività;

c) ha rapporti di collaborazione con i Centri Vocazionali regionali e diocesani.

Amministrazione

6. - Il C.N.V. ha la piena responsabilità del proprio sostegno finanziario. Reperisce i fondi necessari mediante iniziative idonee allo scopo. Il Direttore è responsabile della sua amministrazione.

Regolamento

7. - Ulteriori determinazioni di questo Statuto possono essere specificate in un Regolamento.